



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**DIPARTIMENTO ENERGIA**  
Ex DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

**DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE**  
Ex DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

**VISTO** il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale "al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]";

**VISTO** il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che "nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ... (omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione



precedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

**VISTO** il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

**VISTI** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

**VISTI** i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

**VISTA** la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** l'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

**VISTA** la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 dicembre 2023 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa a questo Ministero con nota prot. n. P20230132927 del 27 dicembre 2023;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla



G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

**VISTO** il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

**VISTO** il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, e in particolare l'articolo 60, comma 2 ove è previsto che le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al DPCM 10 maggio 2018, n. 76, "possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013" (Regolamento TEN-E);

**VISTE** le disposizioni del suddetto Regolamento UE n. 347/2013, unitamente a quelle contenute nel "Manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune" approvato da questo Ministero con decreto 11 febbraio 2015;

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTA** la procura conferita da Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) a Terna Rete Italia S.p.A., società da essa controllata (C.F. 11799181000), con atto del notaio Dott. Marco De Luca n. 46497/26980 del 20/09/2021, registrato a Roma in data 1/10/2021 al n. 23103 Serie 1T, affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento;

**CONSIDERATO** che il progetto di interconnessione "Italia-Tunisia" consiste in un collegamento in cavo sottomarino in corrente continua (HVDC) tra le stazioni di conversione realizzate nel comune di Partanna (in Sicilia) e nella penisola di Cap Bon (in Tunisia), per una potenza nominale di 600 MW;

**CONSIDERATO** che il suddetto progetto è stato ritenuto strategico nella nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN) adottata con Decreto Ministeriale il 10 novembre 2017 dai Ministri pro tempore dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, nonché inserito nella proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per il periodo 2021-2030, inviata alla Commissione europea;

**CONSIDERATO** che lo stesso è stato altresì inserito dalla UE nella lista di "Progetti di



interesse comune”(PCI), che contribuiranno alla realizzazione dei nove corridoi prioritari strategici e delle tre aree prioritarie di intervento per le infrastrutture energetiche (con una dimensione trans-European/cross-border) individuati dall’allora vigente Regolamento UE n. 347/2013 “Sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee” (Regolamento TEN-E) approvato, in data 17 aprile 2013, dal Parlamento Europeo e dal Consiglio;

**PRESO ATTO** che le disposizioni del predetto Regolamento TEN-E, unitamente a quelle contenute nel Manuale approvato da questo Ministero con decreto 11 febbraio 2015, ai sensi del decreto-legge 76/2020 e s.m.i., possono essere applicate ai procedimenti di rilascio delle autorizzazioni relative ai progetti della rete elettrica di trasmissione nazionale attuativi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima;

**CONSIDERATO** che tale interconnessione è stata, inoltre, oggetto dell’ ”Accordo sullo sviluppo di una infrastruttura per la trasmissione elettrica finalizzata a massimizzare gli scambi di energia tra l’Europa ed il Nord Africa” (IGA) fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Tunisina, firmato a Tunisi il 30 aprile 2019, volto a supportare la costruzione dell’interconnessione elettrica fra i due Paesi;

**VISTA** la nota prot. n. TERNA/P20190078649 del 12 novembre 2019, con la quale la società Terna S.p.A., in attuazione del D.L. 76/2020 e del Regolamento UE 347/2013, ha notificato il progetto collegamento HVDC “Italia-Tunisia”, con una descrizione dettagliata dello stesso, all’allora Ministero dello sviluppo economico, che ne ha riconosciuto la notifica con nota prot. n. 979 del 16 gennaio 2020, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a) del citato Regolamento, avviando il “*procedimento di rilascio dell’autorizzazione*” e precisamente la prima delle due procedure che lo compongono, ossia “*la procedura che precede la domanda*”;

**VISTA** la nota prot. n. TERNA/P20200007508 del 3 febbraio 2020, con la quale Terna S.p.A. ha trasmesso all’allora Ministero dello sviluppo economico il Piano di consultazione del pubblico predisposto in conformità al Manuale delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, approvato da questa Amministrazione con nota prot. n. 6361 del 23 marzo 2020, e la successiva nota del 16 luglio 2020, con la quale la Società, a causa dell’emergenza COVID 19, ha ritrasmesso il Piano di consultazione aggiornato con la previsione di nuove modalità di consultazione digitale, che modificano ed integrano i metodi tradizionali di consultazione, approvato da questa Amministrazione con nota prot. n. 19698 del 7 settembre 2020;

**VISTA** la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P202200002684 del 14 gennaio 2022, con la quale la società proponente ha chiesto, ai sensi dell’articolo 10 comma 2 del Regolamento (UE) n. 347/2013, una proroga di 6 mesi per la trasmissione del report “esiti della consultazione” unitamente alla domanda di autorizzazione, concessa dall’allora Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 3599 del 3 febbraio 2022;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 9 del Regolamento TEN-E, al termine delle attività di consultazione pubblica, la società proponente deve redigere una relazione che ne sintetizzi i risultati, da presentare al Ministero competente unitamente all’istanza di autorizzazione dell’intervento, ai fini della loro approvazione mediante lo strumento della *Conferenza di servizi preliminare*;



**VISTA** l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220036539 del 29 aprile 2022 (prot. MiSE n. 13051 del 2 maggio 2022), presentata ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e successive modifiche, indirizzata all'allora Ministero della Transizione ecologica, corredata della documentazione tecnica delle opere nonché del report "esiti della consultazione" e relativi allegati, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A., ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del collegamento in corrente continua a 500 kV di potenza pari a 600 MW interconnessione "Italia - Tunisia" e opere connesse, consistente nella realizzazione di un collegamento ad altissima tensione in corrente continua (HVDC), tra la stazione elettrica esistente di Partanna (TP) lato Italia ed una stazione di nuova realizzazione nella penisola di Capo Bon in Tunisia e dei relativi impianti necessari per il collegamento alla rete in corrente alternata, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree di stazione e vie di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 *quater* del T.U. sugli espropri DPR n. 327/01;

- l'applicazione delle misure di salvaguardia, sulle aree potenzialmente impegnate e di stazione, ai sensi dell'art. 1 *sexies*, comma 3, del D.L. n. 239 del 2003 e s.m.i.;

- la delega, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8.06.2001, n. 327, alla società Terna S.p.A. ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/2001 e dal D.Lgs. 330/2004 e ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti e ad espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere;

**CONSIDERATO** che il progetto, nello specifico, è costituito dalle seguenti opere:

- Opera 1: stazione di conversione (SdC) corrente alternata/corrente continua (Intervento A);
- Opera 2: Collegamento 220 kV SE Partanna – SE Conversione AC/DC ed adeguamento SE esistente Partanna (Intervento D);
- Opera 3: Collegamento, della lunghezza di circa 18 km, in corrente continua in cavo terrestre di polo e di elettrodo tra la nuova SdC e l'area di approdo situata in località Marinella di Selinunte, nel comune di Castelvetro, in cui sarà realizzata una cameretta di giunzione con i cavi marini (Intervento B1);
- Opera 4:
  - Collegamento in corrente continua in cavo marino di polo, inclusivo di collegamento in Fibra ottica, di lunghezza pari a circa 205 km, di cui 99 km ricadenti nelle acque italiane, che partendo dai giunti terra-mare di cui sopra, collega la costa italiana con quella tunisina (Intervento B2);
  - Sistema marino di elettrodo costituito da un tratto composto da cavi marini di



circa 12 km, che partendo dai giunti terra mare con i cavi terrestri di elettrodo all'approdo si collegheranno all'elettrodo marino da realizzare in mare a circa 5 km dalla costa (Intervento C);

**CONSIDERATO** che gli interventi previsti non rientrano tra le opere soggette a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, né di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come già comunicato con nota GRUPPOTERNA/P20220035979 del 28 aprile 2022 alla competente ex Direzione Valutazione Ambientali di questo Ministero;

**PRESO ATTO** altresì che:

- Le opere in progetto, per la parte marina, intercettano in modo diretto il sito di Rete Natura 2000 denominato ZSC Fondali di Capo San Marco – Sciacca, mentre, per la parte terrestre, si collocano nelle vicinanze di sito della Rete Natura 2000 denominato ZCS ITA010011 – Sistema Dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice, e pertanto è stato predisposto per le opere terrestri lo Screening per la Valutazione di Incidenza e per le opere marine lo Studio di Incidenza (livello II);
- le opere in progetto interessano aree a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, per cui è stata predisposta relazione paesaggistica;

**DATO ATTO** che il soggetto richiedente ha provveduto altresì a trasmettere, con la suddetta istanza del 29 aprile 2022:

- la “dichiarazione di impegno”, nella quale dichiara che l'intervento in oggetto sarà progettato e costruito nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme in materia vigenti al momento della presentazione della domanda per la sua realizzazione;
- la relazione di valutazione degli ostacoli per la navigazione aerea;

**VISTA** la nota, acquisita dall'allora Ministero della transizione ecologica con prot. n. 22531 del 15 luglio 2022, con la quale la Società proponente ha dichiarato, ai sensi dell'art. 1 comma 110 Legge 239/04 e s.m.i., che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000, ed ha trasmesso la quietanza di pagamento degli oneri istruttori quantificati per come previsto dalla succitata normativa;

**VISTA** la nota prot. n. 25971 del 12 agosto 2022, con la quale l'allora Ministero della transizione ecologica ha indetto la Conferenza di servizi *preliminare* ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 241/90, come previsto dalla normativa di settore per le opere della RTN attuative del PNIEC, finalizzata a valutare gli esiti dell'attività di consultazione pubblica svolta e ad approvare l'Allegato II del Manuale delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, contenente l'elenco delle Amministrazioni ed Enti interessati dal procedimento e dei pareri/nullaosta di competenza delle Amministrazioni interessate, con l'eventuale indicazione da parte delle stesse, delle opportune integrazioni o modifiche ritenute necessarie per esprimere il proprio parere di competenza;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 14-*bis*, comma 2, lett. a) della legge n. 241/1990 in ordine all'accesso telematico alle informazioni, è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile da questo Ministero, cui accedere per acquisire l'istanza, copia del progetto e la relazione contenente gli esiti delle attività di consultazione;



**PRESO ATTO** che, in merito agli esiti delle attività di consultazione pubblica svolta, nel termine stabilito nella suddetta nota di indizione, sono pervenute valutazioni favorevoli da parte delle amministrazioni/enti coinvolti e, pertanto, gli stessi sono stati formalmente approvati;

**CONSIDERATO** che, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 347/2013, approvato in data 17 aprile 2013 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio e dal Manuale delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni, l'approvazione dei risultati della consultazione segna la conclusione della fase di pre-applicazione e l'avvio formale del procedimento di rilascio delle autorizzazioni;

**VISTA** la nota prot. n. 37759 del 11 novembre 2022, con la quale questo Ministero - preso atto che, in merito agli esiti delle attività di consultazione pubblica svolte, sono pervenute valutazioni favorevoli e che, pertanto, gli stessi sono formalmente approvati, come previsto dal Regolamento UE 347/2013 - ha proceduto a chiudere positivamente la conferenza di servizi preliminare (*Allegato I*) e ad avviare formalmente il procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., che prevede che la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto (RTN) dell'energia elettrica, nonché delle opere connesse, siano soggetti a un'autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico (ora MASE – Ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza), di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (ora MASE – Ex Direzione Generale Valutazioni ambientali), previa intesa con le Regioni interessate dall'opera, a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione richiamati nella legge 23 agosto 2004, n. 239 e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che, nella medesima nota di avvio del procedimento, questo Ministero ha contestualmente indetto, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona e, in riferimento all'approvazione dell'*Allegato II* del citato Manuale, ha rappresentato che, nei termini fissati nella citata nota di indizione, sono pervenute note da parte di alcune delle amministrazioni interessate, in considerazione delle quali si è provveduto a modificare lo stesso, dichiarandolo, così riformato, formalmente approvato;

**CONSIDERATO** che nella medesima nota di avvio del procedimento questo Ministero ha altresì comunicato che il progetto rientra tra quelli da sottoporre a Valutazione di Incidenza, invitando pertanto la società Terna S.p.A. ad attivare prontamente e contestualmente tale endoprocedimento presso le competenti amministrazioni regionali, in modo che si potesse concludere in tempi compatibili con i tempi dell'iter autorizzativo, nonché ad inviare con sollecitudine alle amministrazioni/enti, che ne abbiano fatto richiesta nella fase di conferenza preliminare, la documentazione integrativa, al fine di ottenere sul progetto definitivo i necessari atti di consenso;

**CONSIDERATO** che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, cui accedere per acquisire copia del progetto;

**VISTA** nota prot. n. 58534 del 13 aprile 2023, con la quale questa Amministrazione ha



integrato la comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente conferenza di servizi, a seguito della necessità, rilevata dalla Proponente con nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20230036455 del 3 aprile 2023, di coinvolgere nel procedimento autorizzativo anche la Capitaneria di Porto Empedocle;

**PRESO ATTO** che la società Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., così come riportato dalla stessa società nella nota riassuntiva prot. n. GRUPPOTERNA/P20230073826 del 14 luglio 2023:

- a chiedere, con nota prot. GRUPPOTERNA/P20220105665 del 1 dicembre 2022 indirizzata ai Comuni di Partanna e Castelvetro, la pubblicazione all'Albo pretorio della comunicazione dell'avvio del procedimento mediante pubblico avviso per 30 giorni a partire dal 7 dicembre 2022 con conseguente restituzione al termine del periodo sopraindicato delle relate di pubblicazione da parte dei Comuni interessati;

- a pubblicare l'Avviso, in data 7 dicembre 2022, sui quotidiani nazionali e locali "Giornale di Sicilia", "Corriere della Sera", "Italia Oggi", "La Repubblica", "La Sicilia", "Il Messaggero", "MF", "Quotidiano di Sicilia", "Il Sole 24 Ore";

- a pubblicare l'Avviso, dal 6 dicembre 2022, sul Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana;

**ATTESO CHE**, a seguito delle predette pubblicazioni, non sono pervenute osservazioni;

**PRESO ATTO** dell'esito del procedimento di accertamento della Conformità urbanistica delle opere, comunicato dalla Direzione per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e trasporti, con note prot. n. 1760 del 8 febbraio 2023 e n. 2436 del 21 febbraio 2023, con le quali ha trasmesso rispettivamente la nota del Comune Castelvetro prot. n. 7063 del 7 febbraio 2023 e la nota del Comune Partanna prot. n. 3315 del 14 febbraio 2023;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 003610 del 24 marzo 2023, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani della Regione Siciliana, competente ad esprimersi in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere, ha espresso parere favorevole al progetto, in quanto compatibile rispetto ai valori paesaggistici, con condizioni;

**PRESO ATTO** della nota prot. n. 71438 del 28 settembre 2023, successivamente rettificata ed integrata con nota prot. n. 72400 del 3 ottobre 2023, con la quale il Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana, competente ad esprimersi sulla Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i. di Livello II (Valutazione Appropriata), ha trasmesso il decreto assessorile n. 327/GAB del 27 settembre 2023 con il quale ha concluso con parere motivato favorevole con prescrizioni il procedimento ambientale sopradetto;

**VISTA** la nota prot. n. 60359 del 9 ottobre 2023, successivamente integrata con nota prot. n. 169435 del 20 ottobre 2023, con la quale questa Amministrazione ha comunicato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata (*Allegato 2*);

**VISTA** la nota prot. n. 190427 del 22 novembre 2023, con la quale questa Amministrazione, su segnalazione del Proponente con nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20230113382 del 7 novembre



2023, ha proceduto a comunicare le richiamate note di avvio e di chiusura del procedimento ad alcuni enti interferiti, non inclusi nell'elenco degli enti coinvolti nel procedimento, concedendo loro 30 giorni per rendere le proprie determinazioni sugli aspetti di competenza del progetto;

**RICHIAMATI** gli ulteriori pareri, gli assensi e i nulla osta, alcuni con prescrizioni, degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, nonché quelli pervenuti successivamente alla chiusura della sopradetta Conferenza, che formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

**VISTO** il Decreto presidenziale n. 526 del 17 aprile 2024, con il quale la Regione Siciliana ha rilasciato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

**CONSIDERATO** che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

**CONSIDERATO** che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

**CONSIDERATO** che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

**CONSIDERATO** che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili in quanto la nuova interconnessione risulta essenziale anche rispetto alle previsioni delle policy nazionali in materia di energia, individuate nel "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030" (PNIEC);

**CONSIDERATA** la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

**VISTO** l'"Atto di accettazione", prot. n. 41884 del 18 aprile 2024, con il quale la società Terna Rete Italia S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

**RITENUTO** pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

**VISTO** l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

**VISTA** la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

**VISTI** gli atti di ufficio;

## **DECRETA**

### *Articolo 1*



1. E' approvato, con le prescrizioni di cui in premessa, il progetto definitivo relativo alla costruzione ed all'esercizio del collegamento in corrente continua a 500 kV di potenza pari a 600 MW interconnessione "Italia - Tunisia" e opere connesse, consistente nella realizzazione di un collegamento ad altissima tensione in corrente continua (HVDC), tra la stazione elettrica esistente di Partanna, provincia di Trapani, Regione Siciliana, lato Italia, ed una stazione di nuova realizzazione nella penisola di Capo Bon, in Tunisia, e dei relativi impianti necessari per il collegamento alla rete in corrente alternata.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo quanto riportato nelle planimetrie catastali allegata alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente, e di seguito elencate:

- Opera 1: Planimetria n. DGFR18400B2380429 rev. 00 del 20/04/2022;

- Opera 2: Planimetria n. DGGR22030B2389440 rev. 00 del 20/04/2022;

- Opera 3: Planimetria n. DVFR18400B2379228 rev. 00 del 20/04/2022;

- Opera 4: Planimetrie n. DVFR18400B2380208 rev. 00 del 4/04/2022 e n. DVFR18400B2379329 rev. 00 del 4/04/2022.

## *Articolo 2*

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione, ai sensi della norma di cui al comma 1, sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, e acquisiti nel corso della conferenza di servizi indetta ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990, anche nella forma del silenzio assenso, sulla base della documentazione oggetto dei lavori della stessa.

3. È fatto obbligo al proponente di acquisire e comunicare alle Amministrazioni autorizzanti, dopo il rilascio del presente provvedimento autorizzativo ed in fase di progettazione esecutiva, ogni ulteriore autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalle norme vigenti, non acquisito sul progetto definitivo oggetto della succitata conferenza di servizi e non sostituito dalla presente autorizzazione.

4. La presente autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato, ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.

5. Le opere autorizzate sono inamovibili.

6. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

7. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati



grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

### **Articolo 3**

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 3*).

### **Articolo 4**

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003. Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere. Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotta, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A.



deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

8. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

#### **Articolo 5**

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

#### **Articolo 6**

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

#### **Articolo 7**

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE  
Ex INFRASTRUTTURE E  
SICUREZZA

*(Dott.ssa Marilena Barbaro)*

IL DIRETTORE GENERALE  
Ex VALUTAZIONI AMBIENTALI

*(Arch. Gianluigi Nocco)*